



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

13619-20

Composta da:

A CR

VITO DI NICOLA
ANGELO MATTEO SOCCI
ALDO ACETO
ALESSIO SCARCELLA
FABIO ZUNICA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1736/2019
CC - 15/11/2019
R.G.N. 28826/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 12/06/2019 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.

[Large diagonal line]

[Signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 12/06/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza che ha convalidato il provvedimento del 10/06/2019 del Questore del medesimo capoluogo nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i successivi cinque anni, presso la stazione dei carabinieri di Casalpusterlengo all'inizio del primo tempo e all'inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio che sarebbe stato disputato dalla squadra del (omissis) (omissis), in casa o fuori casa, amichevoli comprese.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 e dell'art. 2-bis, comma 1, legge n. 377 del 2001. I fatti che hanno determinato l'adozione del provvedimento del questore, sostiene, non sono stati posti in essere in occasione di una manifestazione qualificabile come "sportiva" posto che si era trattato della proiezione in pubblico di una partita di calcio giocata altrove dalla squadra del (omissis).

1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali gli è stato imposto di presentarsi presso l'ufficio di pubblica sicurezza anche in concomitanza con le partite amichevoli della squadra del (omissis).

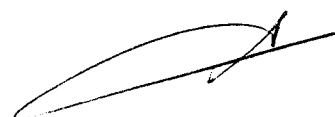
1.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali deve presentarsi due volte presso l'ufficio di pubblica sicurezza anche in concomitanza delle partite disputate in trasferta dalla squadra del (omissis) (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo; è inammissibile nel resto.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il giorno (omissis), in occasione dell'incontro di calcio (omissis) disputato a (omissis), presso lo stadio comunale di (omissis) era stato installato un maxischermo per consentire la visione della partita in *streaming*. Un gruppo di tifosi aveva forzato i controlli entrando senza pagare il biglietto (fissato in 5 euro) e travolgendo una signora che aveva riportato lesioni.



3.2.I fatti non sono contestati nella loro materialità, non essendo stata messa in discussione dal ricorrente né la condotta violenta integrante il presupposto della applicazione della misura di prevenzione, né la sua individuazione quale autore responsabile.

3.3.La questione da esaminare è, piuttosto, se il fatto così come descritto integri il presupposto dell'«aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive» o comunque di avere «nelle medesime circostanze [...] incitato, inneggiato o indotto alla violenza».

3.4.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato alcuni punti fermi in merito alla individuazione della "manifestazione sportiva" in occasione della quale o a causa della quale gli atti di violenza devono essere posti in essere.

3.5.L'art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) ha introdotto una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che "per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)". Nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità è stato escluso che potessero essere ricompresi nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione di un evento sportivo (Sez 3, n. 18924 del 13/12/2017, Lo Grasso, Rv. 273213 - 01), i festeggiamenti per la fondazione di una squadra sportiva (Sez. 3, n. 44431 del 30/11/2011, Tomasi, Rv. 251599 - 01) e, più in generale, gli eventi privi di necessario collegamento immediato e stretta causalità tra l'azione ed una competizione sportiva.

3.6.Per contro, la più recente giurisprudenza ha ravvisato la manifestazione sportiva anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, Flore, Rv. 269085-01, Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362-01, Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244 - 01) e, da ultimo, anche nel caso di partecipazione ad una manifestazione di protesta, con violenza quanto meno su cose, posta in essere presso il comando di polizia dove debbano recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da provvedimento c.d. Daspo, a sostegno di questi ultimi e in concomitanza con una partita per la quale si applichi la misura (Sez. 3, n. 13077 del 08/02/2019, Paci, Rv. 275859 - 01).

3.7. Dunque, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, devono ricomprendersi tra le condotte commesse "a causa di manifestazioni sportive", non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Rv. 267362 - 01; Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, Rv. 269085 - 01; Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Rv. 264244 - 01).

3.8. La *ratio* della norma è - come ricordato da Sez. 3, n. 3713 del 2014 - quella di prevenire fenomeni di violenza tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica in contesti, come le "manifestazioni sportive", ove notoriamente è più elevato il rischio di comportamenti violenti (in questo senso, anche Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275141 - 01). La necessità anche del rapporto eziologico (non solo occasionale) tra la violenza e le manifestazioni sportive costituisce, secondo una massima di esperienza codificata dal legislatore, indice ragionevole della pericolosità del soggetto e della sua attitudine a porre in essere comportamenti violenti che trovano nelle manifestazioni sportive la loro genesi. Di qui il divieto di accedere a quelle manifestazioni che, proprio per il loro carattere sportivo, potrebbero agire da miccia di innesco della violenza del prevenuto. La violenza espressa "a causa" (e non in occasione) delle manifestazioni sportive lascia ragionevolmente prevedere che possa esprimersi anche "in occasione" delle medesime manifestazioni sportive.

3.9. Fatta questa premessa, la censura difensiva svolta nel primo motivo di ricorso si rivela priva di fondamento.

3.10. Ritiene, il Collegio, che nel caso in esame ricorra senza alcun dubbio una "manifestazione sportiva" in occasione (e a causa) della quale sono stati posti in essere, dallo ^(omissis), gli atti di violenza sopra indicati, deponendo per tale qualificazione il luogo ove si sono svolti i fatti, lo stadio, il cui ingresso era regolato con le ordinarie modalità di accesso per assistere alle partite di calcio, ivi compresa la necessità del biglietto di ingresso, a nulla rilevando che la partita, evento indubitabilmente sportivo con i requisiti di cui all'art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, trasmessa in diretta, fosse giocata altrove e i giocatori non fossero fisicamente presenti sul campo di calcio. Del resto, tale interpretazione non sembra contrastata dalla prospettiva teleologica: la previsione normativa di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 è diretta a prevenire il pericolo per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

4.1. La Corte ha da tempo chiarito che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione

ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Valeri, Rv. 249363 - 01).

4.2. Superando un più risalente orientamento che escludeva che l'obbligo potesse estendersi anche alle partite amichevoli per le quali, in assenza di una preventiva pubblicizzazione, non può esigersi che l'interessato abbia sicura conoscenza (Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243654 - 01; Sez. 3, n. 9886 del 16/12/2008, Baiocchi, Rv. 243088 - 01), la giurisprudenza di legittimità ha collegato la certa individuabilità delle gare per le quali il divieto opera, alla anticipata programmazione e pubblicizzazione degli stessi attraverso i normali mezzi di comunicazione, dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3 n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363).

4.3. Il contenuto dell'obbligo è riferito a tutte le partite di calcio disputate dalla squadra del (omissis), non essendo necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate occorrendo solo che siano determinabili dal destinatario, in modo certo, sulla base di elementi d'identificazione forniti dal provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti quali i calendari ufficiali del campionato e dei tornei.

4.4. A tale riguardo il provvedimento del questore contiene una certa identificazione del perimetro di tale obbligo con riguardo alle partite amichevoli per le quali l'obbligo sussiste.

4.5. Il cd. Daspo, del resto, non può che indicare in modo generico ed astratto le future manifestazioni sportive in occasione delle quali sorge il divieto di accedere agli impianti sportivi e di presentarsi all'autorità di P.S., non essendo materialmente possibile, ovviamente, che le specifichi una ad una, poiché anche una sempre possibile variazione del calendario può vanificare la portata prescrittiva del provvedimento. Quel che conta, dunque, è che siano stabiliti criteri oggettivi che consentano al destinatario del provvedimento, che ha l'onere di tenersi informato sul punto, di individuare con certezza quali siano questi incontri e quale sia, pertanto, la latitudine del precetto penalmente sanzionato.

4.6. Le manifestazioni sportive non devono in conclusione essere nominativamente indicate; il dovere di specificazione previsto dalla norma può essere assolto anche mediante l'indicazione di criteri che le rendano specificamente individuabili. Tale determinabilità - come è stato affermato da

questa Corte - va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli) che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente sull'esigibilità dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo medesimo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 23958 del 2014).

5.E' invece fondato il terzo motivo.

5.1.Come costantemente affermato da questa Corte, in termini generali l'obbligo di ripetuta presentazione all'autorità di P.S. in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta "doppia firma") può essere legittimamente imposto anche con riguardo a competizioni che si svolgano "in trasferta", atteso che non sempre la trasferta implica l'impossibilità, per chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere poi in tempo utile il luogo di svolgimento della competizione (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini, Rv. 242989; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259658), purché, avuto riguardo alla situazione di fatto, tale prescrizione non sia irragionevole (Sez. 3, n. 20775 del 15/04/2010, Porcile, Rv. 247181, che ha ritenuto irragionevole l'imposizione ad un tifoso della doppia presentazione per gli incontri calcistici giocati dalla sua squadra nella Regione di sua residenza e di quelle confinanti, stante l'impossibilità per l'interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati; Sez. 3, n. 52437 dell'11/07/2017, Rv. 271826 - 01).

5.2.Il divieto di accesso agli impianti sportivi ha una durata ragionevolmente più ampia di quella della specifica manifestazione sportiva, come si evince dall'ambito spaziale di efficacia del divieto stesso che comprende anche i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione stessa.

5.3.Tuttavia nel caso di specie la prescrizione della doppia firma appare, nei suoi termini assoluti, irragionevole, avuto riguardo: a) all'ambito interregionale nel quale la squadra del I (omissis) disputa attualmente il campionato di Calcio Lega Pro, Girone C (che comporta trasferte anche in località non tutte raggiungibili nell'arco di un paio di ore); b) al fatto che il divieto riguarda anche le partite amichevoli (che possono essere disputate nell'intero territorio nazionale); c) alla possibile promozione al campionato di serie B nei cinque anni successivi.

5.4.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla proporzionalità della misura e rinvia, per nuovo esame sul punto al Tribunale di Piacenza.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15/11/2019.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Vito Di Nicola

